

Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009).

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

---

### Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: [info@ubae.it](mailto:info@ubae.it) Sito internet: [www.bancaubae.it](http://www.bancaubae.it)

Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta *Fuori Sede*:

Nome/Cognome: \_\_\_\_\_ Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

## CARATTERISTICHE E PRINCIPALI RISCHI

---

### Che cos'è il Factoring

Il factoring è un contratto con il quale la Banca acquista e, in taluni casi gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno, derivanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale del cedente, vantati da quest'ultimo verso un insieme predefinito di debitori. Con il contratto di factoring il cedente ha la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. In caso di cessione pro solvendo, il cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto e, conseguentemente, il cedente assume il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

### Factoring Pro Solvendo

Acquisto da parte della Banca cessionaria dei crediti commerciali vantati dal cedente verso tutti i debitori, ovvero verso un insieme predefinito di essi con assunzione da parte del cedente del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti. Il cedente ha la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (rapporti a notifica); il cedente e la Banca possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti; in tale ultima ipotesi, la gestione e l'incasso dei crediti ceduti resta in capo al cedente.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

### Rischi a carico del cliente

Nelle cessioni pro solvendo, il cliente/cedente, oltre a garantire l'esistenza, la certezza, la liquidità e l'esigibilità a scadenza dei crediti ceduti, garantisce la solvenza di ogni debitore i cui crediti siano oggetto di cessione. Pertanto, il cedente assume su di sé il rischio di mancato pagamento dei singoli debitori alla

scadenza. In tale ipotesi, la Banca ha diritto di richiedere al cedente la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento degli interessi, spese e commissioni concordate.

### CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL SERVIZIO

<b><u>COMMISSIONI</u></b>	<b><u>COSTI (LIMITE MAX)</u></b>
<b>ALLA CESSIONE</b>	
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE CREDITO	0,50%
COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE CREDITO	0,50%
<b>PLUS FACTORING</b>	
COMMISSIONE MENSILE PLUS-FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,50%
Può essere posta a carico del cedente una somma a titolo di <b>Commissione Minima Annu</b> a garantita che il Cedente dovrà riconoscere nel caso in cui le commissioni effettivamente maturate in ciascun anno, risultino inferiori all'importo convenuto come minimo annuo garantito. Tale commissione è indivisibile/non frazionabile, ossia è dovuta anche se il rapporto contrattuale risulti di durata inferiore all'anno per intervenuto recesso da parte del cedente.	
<b><u>SPESE</u></b>	<b><u>COSTI (LIMITE MAX)</u></b>
<b>INCASSO</b>	
SPESE PER INCASSO ASSEGNI / RICEVUTE / EFFETTI	€ 2,00
SPESE PER INCASSO E EMISSIONE RI.BA.	€ 2,00
SPESE PER INCASSO SDD	€ 1,00
SPESE PER ASSEGNI / RICEVUTE / EFFETTI INSOLUTI O PROTESTATI	€ 5,00
SPESE INSOLUTO	€ 5,00
SPESE RICHIAMO ASSEGNI / RICEVUTE /EFFETTI	€ 5,00
<b>ISTRUTTORIA</b>	
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€ 250,00
SPESE DI RINNOVO PRATICA CEDENTE	€ 250,00
<b>ISTRUTTORIA</b>	
RECUPERO SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	€ 15,00

<b>GESTIONE DOCUMENTI</b>	
SPESE HANDLING PER FATTURA O DOCUMENTI SIMILARI	€ 5,00
SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	€ 200,00
SPESE POSTALI NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO AI DEBITORI	€ 5,00
SPESE RECUPERO BOLLI	€ 2,00
<b>SPESE TENUTA CONTO</b>	
SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALE	€ 15,00
<b>SPESE BONIFICI</b>	
SPESE PER EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO	€ 1,00
<b><u>GIORNI VALUTA</u></b>	<b><u>COSTI (LIMITE MAX)</u></b>
<b>INCASSO</b>	
GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	3 gg
GIORNI VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. EFFETTI	3 gg
<b>BONIFICI</b>	
GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU ALTRA BANCA	3 gg
<b>DI SCONTO</b>	
GIORNI VALUTA FISSI SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RD	3 gg
<b><u>ANTICIPAZIONI</u></b>	<b><u>COSTI (LIMITE MAX)</u></b>
<b>TASSO APPLICABILE CON DIVISORE CIVILE 365/366 DIVISORE COMMERCIALE 360</b>	
TASSO PER LE ANTICIPAZIONI*	5,00% P.A.
TASSO INTERESSI MORATORI*	5,00% P.A.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge la ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, commissioni valutarie, spese postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L.108/1996), relativo alle operazioni di *factoring*, può essere consultato presso la sede o le filiali della Banca e sul sito internet ([www.bancaubae.it](http://www.bancaubae.it)).

## RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

---

### Recesso da parte del cliente

La Banca, nel rispetto delle norme di volta in volta vigenti, può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con un preavviso di 2 mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, dandone comunicazione al cliente nei modi previsti dalla legge. Entro il medesimo termine il cliente può recedere dal contratto senza spese, ottenendo in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si intendono accettate se il cliente non esercita il diritto di recesso nell'anzidetto termine di due mesi.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, 2 00187 Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo [reclami@ubae.it](mailto:reclami@ubae.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [compliance@pec.ubae.it](mailto:compliance@pec.ubae.it)

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 30 (trenta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, ovvero presso la Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bancaubae.it](http://www.bancaubae.it)) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.

### **LEGENDA**

**Banca (o Cessionaria)** indica, oltre a BANCA UBAE S.p.A., anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

**Cedente (o Cliente o Fornitore)** indica l'impresa cliente della Banca, che sottoscrive il contratto di factoring;

**Debitore** indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti;

**Credito** indica:

- a) i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e relativi a somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore a titolo di pagamento di beni e/o di servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso

**Cessione** indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce alla Banca, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti.

Alla Cessione dei Crediti sub a) si applica la Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e sue successive modifiche, fatta salva - ove non derogata - la disciplina di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ. Quest'ultima disciplina si applica sempre alla Cessione dei Crediti sub b).

**Pro solvendo:** indica che per determinati crediti ceduti la Banca non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del debitore prestata dal cedente.

**Corrispettivo della cessione di credito** indica l'importo dovuto dalla Banca al Fornitore a fronte della Cessione dei Crediti, pari al valore nominale dei Crediti ceduti al netto di eventuali note di credito emesse dal Fornitore e/o sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga a qualsiasi titolo all'atto del pagamento.

**Pagamento del corrispettivo della cessione di credito:** pagamento del corrispettivo della cessione operato dalla Banca a favore del cliente cedente alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso dei crediti ceduti o, in caso di assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

**Pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito:** pagamento del corrispettivo della cessione operato dalla Banca a favore del cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della Banca prima della data dell'incasso dei crediti ceduti o della diversa data convenzionalmente stabilita.

**Interessi:** Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365\366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in valute extra EMU.

\*Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Potranno essere previste a carico del cedente delle clausole di tasso minimo, relativamente ai tassi per anticipazioni, sconti e dilazioni agganciati ad un listino tassi ufficiale.

**Valuta:** Data di addebito o di accredito di una somma di denaro, dalla quale decorrono gli interessi.

**Tasso di mora:** Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

**Commissione di plus-factoring:** Commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n. giorni.

**Spese handling:** Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

**Reclamo:** Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o una asserita violazione od omissione.